



## **PROVINCIA DI LECCE**

### ***AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA***

#### ***SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA***

**C. R. 622**

**Atto di determinazione**

**n 170 del 03/05/2016**

**OGGETTO: TARANTINO ALDO. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VIA COORDINATA DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 5-BIS DELLA L. R. N. 11/2001, PER LE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE E DI FRANTUMAZIONE DELLA PIETRA CALCAREA, PRESSO LA CAVA IN AMPLIAMENTO SITA IN TAURISANO, LOCALITA' "MARASCULI".**

#### **Riepilogo Contabile**

**Esercizio 2016**

--

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____
---

**Pubblicazione sul sito INTERNET: S**

## **SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA**

### **IL DIRIGENTE**

- **Visto** l'articolo 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- **Visto** l'articolo 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.";
- **Visto** il comma 3 dell'art. 1 ter della Legge 125/2015, che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- **Visto** l'articolo 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- **Vista** la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";

#### **premesse che:**

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "...per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare

in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, ...”;

- che l’art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l’art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l’art. 12 della L. R. n° 3 del 12/02/2002, stabilisce che “Per l’esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l’impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa”;
- la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
- la L. R. n. 11 del 12/04/2001, all’art. 4, c. 1, dispone che “Sono assoggettati alla procedura di V.I.A. di cui all’articolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato A, ripartito negli elenchi A1, A2 e A3.”;
- nell’elenco A3 del suddetto Allegato A sono riportati, tra i progetti assoggettati a VIA di competenza del Comune, quelli relativi a “cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive ...”;
- l’art. 5-bis, c. 1, della L. R. n. 11/2001, dispone che “Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall’articolo 5, l’autorità competente per la procedura di VIA (in questo caso il Comune) provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15”;
- l’art. 14, c. 1, della L. R. n. 11/2001 sancisce che “Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”;
- l’art. 15 della suddetta L. R. n. 11/2001 stabilisce che “nell’ambito della procedura di VIA ... l’autorità competente indice obbligatoriamente ... una Conferenza di Servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto” e che “la Conferenza di Servizi provvede all’esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite dall’articolo 14 e successivi della L. n. 241 del 07.08.1990;

**premessato inoltre che:**

- la ditta Tarantino Aldo, con sede legale in Taurisano, alla Via Q. Ennio n. 13 e P. IVA 00447910753, proprietaria della cava di calcare sita in Taurisano in località Marasculi, individuata in catasto al foglio 22, p.lle 113, 218, 219, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, di estensione pari a 27.796 mq, , in attività ai sensi dell'art. 35 della L. R. n° 37/1985 e successiva proroga di cui alla D. D. n° 28 del 13/02/2013, con istanza del 13.02.2015 (acquisita dal Comune con prot. n. 2719 del 13.02.2015) chiese al Comune di Taurisano la pronuncia di compatibilità ambientale sullo Studio di Impatto Ambientale, ai sensi della L. R. n° 11/2001 come modificata dalla L. R. n° 4/2014, e il rilascio del parere previsto dall'art. 13 della L. R. n° 37 del 22.05.1985 relativamente all'ampliamento della coltivazione della cava sui terreni distinti in catasto al foglio 22, p.lle 89, 97, 98, 105, 106, 107, 109, 110, 192, 237, 239, 297, 298, 299, 300, 301, 302, e 442 e al foglio 23 p.lle 34, 54, 56, 61, 66, 67, 79, 131, 132, 133, 134, 161, 162 e 170 per una superficie di 128.392 mq;
- con nota prot. n. 23892 del 29.12.2015 il Comune richiese alla ditta documentazione tecnica-amministrativa integrativa necessaria per l'attivazione della procedura di VIA;
- la ditta con nota acquisita dal Comune al prot. n. 1681 del 26.01.2016 trasmise la documentazione richiesta;
- il responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica e Ambiente del Comune di Taurisano con nota PEC del 29.02.2016, acquisita dalla Provincia al prot. n. 10881 del 29.02.2016, trasmise agli enti la documentazione tecnica fornita dalla ditta e convocò, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione di tutti i pareri nell'ambito della procedura di VIA;

**considerato che:**

- l'impianto sorge sulla S. P. n. 360, tra Taurisano e Acquarica del Capo, a circa 1500 m dalla periferia di Taurisano, e comprende un'area di coltivazione di cava esistente e due aree di futuro ampliamento (il settore A ad ovest ed il settore B ad est), un'area centrale già sfruttata come cava e destinata a pertinenze di cava, che alloggerà sia i locali adibiti ad uffici e servizi igienici che l'impianto di frantumazione e vagliatura ad una profondità di circa 18 metri rispetto al piano di campagna;
- l'intera area è recintata in parte in muratura e in parte con rete metallica di altezza due metri; sarà realizzata una barriera frangivento con alberi di olivo e di pino;
- il materiale viene estratto in cava mediante macchine taglia conci e mediante escavatore;
- il materiale estratto con escavatore viene quindi trasportato con pala gommata fino alla tramoggia di carico che alimenta la linea di frantumazione e qui sottoposto a frantumazioni e vagliature successive, per ottenere breccia e tufina di varia granulometria;
- il materiale selezionato per granulometria viene accumulato all'aperto; i due cumuli di granulometria più fine sono costantemente bagnati da idranti alimentati da rete idrica fissa;
- il frantoio e il vaglio sono carenati, mentre i nastri trasportatori di collegamento sono umidificati dai nebulizzatori, al fine di contenere la diffusione di polveri;
- le emissioni diffuse di polveri totali prodotte dalle attività di estrazione, di frantumazione, di stoccaggio in cumuli, devono essere contenute al massimo mediante l'utilizzo della rete di irrigazione e sono da campionare presso la linea di frantumazione e ai quattro punti cardinali (in posizioni interne all'impianto e prossime al confine) e in condizioni meteorologiche favorevoli (di assenza di vento o di precipitazioni);
- il limite di concentrazione per le emissioni diffuse di polveri totali da rispettare è fissato a 5 mg/Nm3 dalle linee guida CRIAP punto 5.15 – Impianti di estrazione di pietra calcare e/o frantumazione e vagliatura della pietra;
- dalla relazione tecnica Allegato B si evince che l'impianto non è soggetto alla disciplina del Regolamento Regionale n. 26/2013, relativo alle acque meteoriche di prima pioggia e di

dilavamento in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006;

**visti:**

- gli elaborati scritto-grafici allegati all'istanza;
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con Delibera di G. R. n. 1748/2000;
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di G. R. n. 176/2015;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

**per quanto sopra esposto,**

**DETERMINA**

- Autorizzare alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito delle procedure di V.I.A. ai sensi dell'art. 5-bis della L. R. n. 11/2001, la ditta Tarantino Aldo, con sede legale in Taurisano, alla Via Q. Ennio n. 11 e P. IVA 00447910753, nella persona del legale rappresentante sig. Aldo Tarantino nato a Taurisano il 01/09/1944, C. F. TRNLDA 44P01 L064I, per le attività di estrazione e di frantumazione della pietra calcarea, presso la cava sita in Taurisano, località "Marasculi", sui terreni censiti nel Catasto dei al foglio n°22, p.lle 113, 218, 219, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, e in ampliamento sui terreni censiti al foglio 22, p.lle 89, 97, 98, 105, 106, 107, 109, 110, 192, 237, 239, 297, 298, 299, 300, 301, 302, e 442 e al foglio 23 p.lle 34, 54, 56, 61, 66, 67, 79, 131, 132, 133, 134, 161, 162 e 170, con le seguenti condizioni e prescrizioni:
- 1) la società dovrà tenere efficiente la rete idrica per la umidificazione dei cumuli di stoccaggio dei materiali polverulenti;
  - 2) l'attività dovrà rispettare il seguente valore limite per la concentrazione delle polveri nelle emissioni diffuse (con campionamenti da effettuare presso la linea di frantumazione e ai quattro punti cardinali del perimetro di cava attiva, in condizioni meteorologiche favorevoli):  

ED emissioni diffuse polveri totali	5	mg/Nm <sup>3</sup> ;
-------------------------------------	---	----------------------
  - 3) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi relative alle emissioni diffuse in atmosfera almeno una volta all'anno, preferibilmente in periodo estivo, e ne trasmetterà i certificati a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce sud e al Comune di Taurisano;
  - 4) i metodi da utilizzare per il prelievo e le analisi devono essere quelli indicati nei manuali UNICHIM;
  - 5) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
  - 6) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it), ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;

- 7) la società farà eseguire, con frequenza annuale, da un tecnico competente in acustica ambientale, le misurazioni fonometriche dell'attività, tenendo conto dei recettori sensibili (abitazioni) presenti in zona da riportare su ortofoto;
  - 8) la società trasmetterà alla Provincia di Lecce, al Comune di Taurisano e al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia le analisi di cui al precedente punto;
  - 9) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
  - 10) la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
  - 11) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;
- trasmettere il presente atto al Settore Assetto del Territorio, Urbanistica e Ambiente del Comune di Taurisano (pec: [urbanistica.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.it)) ai fini del rilascio, ai sensi degli artt. 5-bis, c. 1, e 14, c. 1, della L. R. n. 11/2001, del provvedimento di V.I.A. di sua competenza, per il progetto in epigrafe;
  - pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
  - Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

***Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.***

***Il funzionario istruttore  
Dott. Salvatore Francioso***

**SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA  
IL DIRIGENTE  
(Ing. Dario Corsini)**